

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1521 del 13/03/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, STRADA DELL'ANSELMA N. 63, RICHIESTA DALLA DITTA "F.G. CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", PER L'ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI". REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 1699 DEL 21/09/2015 INTESTATA ALLA DITTA "BOSCHI PIETRO & C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1546 del 12/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici MARZO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, STRADA DELL'ANSELMA N. 63, RICHIESTA DALLA DITTA "F.G. CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", PER L'ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI".

REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 1699 DEL 21/09/2015 INTESTATA ALLA DITTA "BOSCHI PIETRO & C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Piacenza e trasmessa ad ARPAE SAC Piacenza con nota prot. n. 203631 del 06/12/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 221741 in pari data – pratica Sinadoc 40727/2024 - dal procuratore della ditta "F.G. CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" (P.IVA/C.F. 02948180340), con sede legale a Parma, Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 7, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "distribuzione carburanti" da svolgersi presso l'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Strada dell'Anselma n. 63, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, allo scarico (S1) costituito dall'unione di acque di prima pioggia e acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*, in ordine all'impatto acustico;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 1780 del 07/01/2025, ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;
- con la medesima nota prot. n. 1780/2025 ARPAE SAC ha comunicato al SUAP ed alla ditta la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria per la matrice "impatto acustico";
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 3816 del 10/01/2025 la ditta ha trasmesso la "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" attestante il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla legge, redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;
- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 8034 del 16/01/2025, ha richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico S1 costituito dall'unione di acque di prima pioggia e acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura, nonché il parere in ordine all'impatto acustico, con riferimento all'art. 8, comma 4 della L. 447/1995;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai fini dell'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico S1 in pubblica fognatura di acque di prima pioggia rilasciato da IRETI Spa con prot. n. RT001180-2025-P del 05/02/2025, (acquisito al prot. ARPAE n. 23079 del 06/02/2025);
- Determinazione dirigenziale n. 415 del 19/02/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 32973 del 20/02/2025) con cui il Comune di Piacenza ha rilasciato l'Autorizzazione allo scarico S1 costituito dall'unione di acque di prima pioggia e acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura, con prescrizioni ed ha acquisito la "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non superamento

dei limiti di emissione rumore" presentata dalla Ditta, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447/1995, ritenendola congrua alla vigente zonizzazione acustica comunale;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *"i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti"*, mentre *"in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP"*;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RISCONTRATO che:

- con Determinazione dirigenziale n. det-amb 1699 del 21/09/2015 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "BOSCHI PIETRO & C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" (P.Iva 00241060342), con sede a Parma, Via Cossio Fratelli 7/A, rilasciata con provvedimento conclusivo del Suap del Comune di Piacenza prot. n. 81340 del 01/10/2015 (rilascio titolo 2398/2015), per l'attività di "distribuzione stradale carburanti" svolta presso il medesimo impianto ubicato a Piacenza, Strada dell'Anselma n. 63, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
 - o *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) costituito dall'unione di acque di prima pioggia e acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
- con l'istanza, acquisita al prot. ARPAE n. 221741/2024, la ditta "BOSCHI PIETRO & C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" ha dichiarato di accettare la revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. det-amb 1699 del 21/09/2015 (rilascio titolo 2398/2015), in quanto nella gestione dell'attività è subentrata la ditta "F.G. CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della ditta "F.G. CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", (P.IVA/C.F. 02948180340), con sede legale a Parma, Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 7, per lo svolgimento dell'attività di "distribuzione carburanti" presso l'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Strada dell'Anselma n. 63, (che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente), nonché alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. det-amb n. 1699 del 21/09/2015, in capo alla Ditta "BOSCHI PIETRO & C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA";

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta "F.G. CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", (P.IVA/C.F. 02948180340), con sede legale a Parma, Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 7, in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo svolgimento dell'attività di "distribuzione carburanti" presso l'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Strada dell'Anselma n. 63, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	lett. a) - Autorizzazione allo scarico (S1) costituito dall'unione di acque di prima pioggia e acque reflue domestiche, in pubblica fognatura, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	lett. e) - Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1* - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque di prima pioggia/dilavamento in pubblica fognatura;

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

4. DI REVOCARE l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. det-amb 1699 del 21/09/2015 in capo alla Ditta "BOSCHI PIETRO & C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" (precedentemente autorizzata presso il medesimo impianto sito in Comune di Piacenza, Strada dell'Anselma n. 63);

5. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli art. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Piacenza, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo; il presente atto viene trasmesso anche per procedere con la revoca del provvedimento conclusivo di AUA prot. n. n. 81340 del 01/10/2015, rilasciato dallo stesso SUAP alla ditta "BOSCHI PIETRO & C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA";

7. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

ALLEGATO 1**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque di prima pioggia/dilavamento in pubblica fognatura**

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 40727-24 (Attività istruttoria n. 6 del 06/03/2025)
F.G. CONSULTING S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02948180340) – Attività di distribuzione carburanti Impianto (stazione di servizio) sito in Comune di PIACENZA (PC), Strada dell'Anselma, 63
DESCRIZIONE
Dall'insediamento ha origine lo scarico (S1), recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di: - acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento dell'area adibita alla vendita carburante) trattate mediante un sistema costituito da un pozzetto scolmatore, vasche di accumulo e un disoleatore (separatore fanghi e oli - Pozzoli Neutracom GN 3300); - acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici del locale gestore); - acque meteoriche di copertura (pluviali) e acque di seconda pioggia. Il pozzetto di prelievo fiscale, identificato con la dicitura "Pozzetto prelievo prime piogge" nella "Planimetria rete scarichi – del 20/10/2024", allegata all'istanza di AUA, è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di prima pioggia. La Ditta dichiara che lo stato attuale non risulta mutato rispetto a quanto autorizzato con la precedente AUA (D.D. n. det-amb 1699 del 21/09/2015).
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Per lo <u>scarico S1, costituito dall'unione di acque di prima pioggia e acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura</u>, si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) lo scarico S1 deve rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla Tabella 3, Allegato 5 della parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., colonna "Scarico in pubblica fognatura", per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi totali; b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione; c) i limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo; d) l'impianto di trattamento (separatore solidi e oli minerali) deve essere sempre mantenuto in funzione; e) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento dei reflui. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente; f) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti; g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti; È fatto salvo che: - i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle

condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

"Planimetria rete scarichi – del 20/10/2024", allegata all'istanza di AUA pervenuta il 06/12/2024 prot. n. 221741.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.